

Legge regionale n. 15 del 24/03/1981

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci.

1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 26/1991

2 Articolo 26 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

3 Articolo 26 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

4 Articolo 26 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

5 Articolo 26 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

6 Articolo 26 sexies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

7 Articolo 26 septies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

8 Articolo 26 octies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

9 Articolo 26 nonies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 1

Linee di trasporto a fune

Agli effetti della presente legge, sono da considerarsi linee di trasporto pubblico di persone con impianti a fune quelle realizzate mediante sistemi che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Art. 2

Concessione

La costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico di cui al precedente articolo sono soggetti a concessione regionale, secondo le disposizioni della presente legge.

Al rilascio della concessione regionale provvede, su domanda, la Giunta regionale, sentito il parere della apposita Commissione di cui al successivo articolo 4, nonché il parere tecnico espresso da un ingegnere, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e che sia abilitato alla professione.

La documentazione da allegare alla domanda viene indicata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 3

Prelazioni

Nel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di prelazione nell'ordine:

- a) gli enti pubblici locali o loro consorzi;
- b) le imprese a partecipazione pubblica;
- c) le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all'attività aziendale.

Avranno inoltre titolo di prelazione i concessionari di linee nei riguardi di domande di concessione di nuovi impianti potenzialmente concorrenti ovvero complementari.

Sono considerate potenzialmente concorrenti le linee di trasporto a fune che presentino analogia di finalita' od abbiano medesime fonti di traffico.

Sono potenzialmente complementari quelle linee che si collegano con altre gia' concesse, realizzando fra di loro o congiuntamente ad altri impianti un sistema di linee.

Le domande di concessione di linee potenzialmente concorrenti con altre gia' assentite vanno comunicate, a cura dell' Amministrazione regionale, ai concessionari delle linee interessate; questi ultimi possono presentare osservazioni, proposte o domanda di concessione entro trenta giorni dalla data in cui saranno messi a loro disposizione, per visione, gli atti allegati alle domande.

Con le medesime modalita' si procede nei confronti delle domande di concessione di impianti concorrenti ovvero complementari rispetto ad altri per i quali sia pendente domanda di concessione.

Art. 4

Commissione regionale impianti a fune e piste

Presso la Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, e' istituita la Commissione regionale impianti a fune e piste, quale organo consultivo dell' Amministrazione regionale per il settore dei trasporti a fune in servizio pubblico.

La Commissione e' composta da:

1. il Direttore regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, in veste di Presidente;
2. il Direttore del Servizio trasporti e traffici in veste di Vicepresidente;
3. un funzionario della Direzione regionale della pianificazione territoriale;
4. un funzionario della Direzione regionale delle foreste;
5. un funzionario della Direzione regionale del turismo e commercio;
6. un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, della Direzione della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali.

La Commissione e' integrata inoltre da:

- a) il Presidente dell' Azienda di promozione turistica, ove esista;
- b) il Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l' impianto e/o la pista;
- c) un funzionario del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora siano in discussione impianti prototipi di cui all' articolo 12 del DPR 25 novembre 1975, n. 902;
- d) un esperto designato dal Comitato carnico - giuliano della FISCI, con la qualifica di omologatore regionale, qualora sia in discussione piste di discesa o di fondo.

I membri di cui ai punti a), b) e d) possono farsi rappresentare da un loro delegato ed hanno diritto di voto per gli argomenti di rispettiva competenza.

Ai lavori possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari della Amministrazione regionale, nonche', per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti nel settore.

Funge da segretario un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

Note:

1 Sostituita la rubrica da art. 2, comma 1, L. R. 26/1991

2 Sostituite parole al primo comma da art. 2, comma 2, L. R. 26/1991

3 Sostituito il terzo comma da art. 2, comma 3, L. R. 26/1991

4 Sostituito il quarto comma da art. 2, comma 4, L. R. 26/1991

5 Sostituite parole al secondo comma da art. 17, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 5

Attribuzioni della Commissione

La Commissione regionale impianti a fune e piste esprime parere:

a) in materia di programmazione degli impianti a fune e delle iniziative che l'Amministrazione regionale ed altri enti pubblici intendono promuovere nel settore delle linee a fune di cui all'articolo 1;

b) sul rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni regionali alla costruzione ed all'esercizio degli impianti, pronunciandosi in caso di nuovi impianti sull'ammissibilità dell'iniziativa sotto l'aspetto economico, giuridico ed amministrativo;

c) sull'adozione e modifica delle tariffe d'esercizio, nonché sui massimali assicurativi;

d) sul rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento delle piste di discesa e di fondo;

e) su quant'altro venga richiesto dal suo Presidente.

Il parere, di cui al precedente comma, lettera b), viene espresso nel termine fissato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione può, infine, porre allo studio problemi attinenti al settore degli impianti a fune e delle piste ed avanzare proposte in merito.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 3, comma 1, L. R. 26/1991

2 Sostituito il terzo comma da art. 3, comma 2, L. R. 26/1991

Art. 6

Autorizzazioni preliminari

Il richiedente la concessione per una linea di trasporto a fune o l'autorizzazione per l'apprestamento di una pista da sci, può ottenere l'autorizzazione, da richiedersi al Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, ad introdursi su fondi altrui, quando abbia necessità di compiere rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione. L'atto di autorizzazione regionale deve contenere l'indicazione delle persone autorizzate all'accesso.

A istanza e spese del richiedente, il Sindaco notifica ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto l' avvenuta autorizzazione, fissando il tempo ed i modi dell' accesso.

Il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai fondi nel corso delle operazioni di cui sopra e' a carico di chi le ha promosse.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 7

Rilascio della concessione

L' atto di concessione fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea ed approva il disciplinare di concessione.

La durata della concessione per i diversi tipi di impianto e' fissata dal regolamento di esecuzione della presente legge e deve essere compresa fra un minimo di dieci anni ed un massimo di trenta anni a seconda del tipo di impianto.

Art. 8

Modifica della concessione

Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d' interesse pubblico, su iniziativa della Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, la concessione puo' essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.

A richiesta del concessionario, la concessione dell' esercizio dell' impianto puo' essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilita' dell' impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo.

Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.

Nelle more della modifica della titolarita' dei diritti pertinenti l' impianto, puo' essere consentita la voltura provvisoria dell' esercizio dell' impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non piu' di una volta.

Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione.

Note:

1 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 4, primo comma, L. R. 1/1983

2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 4/1985

3 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 7/1986

Art. 9

Revoca della concessione

Le concessioni possono essere revocate dall' organo concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse.

In caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, spetta al concessionario un indennizzo per il danno emergente dall' anticipata risoluzione della concessione, calcolato secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione della presente legge e sulla base di una perizia predisposta dalla Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali.

L' onere dell' indennizzo e' a carico del soggetto titolare dell' interesse pubblico perseguito.

Nessuna indennita' spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.

Art. 10

Decadenza e sospensione della concessione

La decadenza della concessione e' pronunciata dall' organo concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell' Amministrazione regionale o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione stessa o da norme contenute in leggi o in regolamenti.

In luogo della decadenza puo' essere disposta la sospensione della concessione quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti al precedente comma.

La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto ad indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 11

Rinnovo della concessione

Non oltre un anno prima della scadenza della concessione, il concessionario potra' richiedere il rinnovo della stessa.

La relativa domanda dovra' essere presentata all' Amministrazione regionale e dovra' essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell' impianto e sulle eventuali modificazioni dello stesso che si intendono effettuare.

Per il rinnovo della concessione si segue la procedura per il rilascio, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.

Art. 12

Pubblicita' degli atti

Gli atti di concessione nonche' quelli previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono comunicati al Comune e alla Azienda autonoma del turismo, eventualmente esistente, competenti per territorio.

Il Comune e' tenuto all' esposizione degli atti medesimi all' albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 13

Cessazione della concessione

In ogni caso di cessazione definitiva della concessione, la Regione puo' obbligare il concessionario alla restituzione il pristino parziale o totale dell' ambiente naturale, compresa la demolizione di opere, e l' asporto dei materiali di risulta.

In caso di inadempienza la Regione puo' provvedere d' ufficio ponendo le spese a carico del concessionario.

Art. 14

Approvazione ed attuazione del progetto

Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, il concessionario deve, qualora non l' abbia gia' fatto in sede di presentazione della domanda, presentare per l' approvazione alla Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, il progetto esecutivo degli impianti che realizzano la linea, redatti in conformita' alle norme tecniche in vigore.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'atto di concessione, e' vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione stessa, prima dell'approvazione del progetto.

In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve contenere inoltre la fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle eventuali espropriazioni.

Alla predetta Direzione regionale spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilita' connesse alle loro funzioni.

Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.

Art. 15

Autorizzazione all'esercizio

In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, nessuna linea di trasporto a fune puo' essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione della Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti e attivita' emporiali.

L'autorizzazione di cui al precedente comma e' subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarita', e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.

Salve le competenze statali sugli impianti prototipi, le verifiche e prove funzionali di cui al precedente comma vengono eseguite su incarico del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato, da un ingegnere con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, che sia abilitato alla professione.

Resta nella facolta' dell'organo che nomina il predetto funzionario di aggregarvi, qualora trattasi di opere particolarmente complesse, uno o piu' tecnici esperti nel settore.

Gli oneri delle verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario.

Nulla e' innovato circa il collaudo delle opere realizzate con contributi finanziari pubblici.

Art. 16

Operazioni di verifiche e prove funzionali

Ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di prototipi di impianti o loro componenti, per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali, di cui al precedente articolo 15, gli incaricati accertano se sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa in materia, effettuando le operazioni indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono svolgersi in contraddittorio con il direttore dei lavori in rappresentanza del concessionario, nonche' con l'esecutore ed alla presenza del tecnico abilitato a norma delle vigenti disposizioni e designato dal concessionario per l'assistenza durante l'esercizio. I relativi verbali sono sottoscritti da tutti i partecipanti.

A conclusione delle verifiche e prove funzionali viene redatta la relazione col certificato contenente le conclusioni e le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare prima dell'apertura della linea al pubblico servizio, ovvero

entro un termine stabilito; vengono inoltre indicate eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

Art. 17

Espropriazione per pubblica utilita'

L' approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalita' degli impianti, comprese quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, nonche' di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.

Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonche' per quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, l' espropriazione riguarda la proprieta' superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.

Per le aree interessate da impianti aerei l' espropriazione riguarda l' imposizione delle seguenti servitu':

- a) servitu' di passaggio aereo delle funi e dei conduttori elettrici;
- b) servitu' di elettrodotto;
- c) servitu' di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il piu' vicino impianto di risalita se facente parte di un sistema di impianti.

La servitu' di cui alla precedente lettera a) consiste nel diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno; nel diritto di transito aereo con veicoli su fune; nel diritto di fare accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' il personale di sorveglianza, ed infine nell' obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l' adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l' eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l' esercizio del tipo di linee concesse.

La servitu' di cui alla precedente lettera b) consiste nel diritto di effettuare l' allacciamento alla piu' vicina linea di distribuzione di energia elettrica.

Allo scadere della concessione il proprietario del fondo ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna a spese del concessionario, salvo il rinnovo della concessione, nel qual caso il diritto di superficie e/o la servitu', sono automaticamente prorogati fino alla nuova scadenza.

Sono escluse dalla rimozione quelle opere ottenute mediante movimenti di terra o roccia, nonche' quelle di contenimento delle terre.

Note:

- 1 Articolo interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 45/1982
- 2 Sostituito il sesto comma da art. 5, comma 1, L. R. 26/1991
- 3 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 5, comma 2, L. R. 26/1991

Art. 18

Regolamento di esercizio

Il servizio deve svolgersi secondo le modalita' e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione e nel regolamento d' esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo quanto previsto dalle norme statali in materia e da approvarsi dalla Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali.

Le tariffe per l'uso da parte del pubblico degli impianti aventi finalita' di trasporto pubblico locale o assimilabili devono essere preventivamente approvate dal Direttore regionale della viabilita' e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 18, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 19

Garanzia assicurativa

Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi ed alle loro cose, nonche' alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell' espletamento delle proprie mansioni.

I massimali assicurativi saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 4.

Art. 20

Abilitazione del personale

I concessionari devono adibire alla conduzione degli impianti, in via esclusiva, personale idoneo e abilitato in conformita' a quanto previsto dall' articolo 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 753.

Ai fini del miglioramento del livello di capacita' professionale e della preparazione per il conseguimento delle abilitazioni, l' Amministrazione regionale puo' promuovere corsi di aggiornamento e addestramento del personale adibito o da adibirsi ai vari tipi di impianti, rilasciando apposita attestazione.

Note:

1 Aggiunte parole al secondo comma da art. 19, comma 1, L. R. 13/1998

Art. 21

Effetti postali e statistica

Su richiesta dell' Amministrazione delle Poste e Telegrafi dello Stato, nei modi previsti al secondo comma dell' articolo 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5, il concessionario del servizio ha l' obbligo di trasportare gli effetti postali.

Su richiesta della Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali e' altresì tenuto a fornire i dati statistici relativi al servizio.

Art. 22

Sorveglianza tecnica dell' impianto

La sorveglianza sull' impianto spetta alla Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali, la quale dispone in qualsiasi momento ispezioni e verifiche per controllarne l' efficienza tecnica e la sicurezza d' esercizio e puo' imporre prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

L' Amministrazione regionale e' autorizzata a conferire, anche in via continuativa, incarichi a enti e istituti specializzati nonche' a tecnici ed esperti nel settore per la effettuazione di verifiche tecniche sull' efficienza e sicurezza degli impianti o loro componenti.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impianti adibiti a solo trasporto di cose, ai sensi della legge 13 giugno 1907, n. 403 e relativo regolamento di esecuzione.

Il concessionario e' tenuto a versare una quota annua per le spese di sorveglianza nelle misure e nei modi indicati nel regolamento di esecuzione.

Note:

1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 67, primo comma, L. R. 41/1986

Art. 23

Sospensione dell' esercizio

In presenza di fatti o situazioni che possano eventualmente pregiudicare la sicurezza dell' impianto, l' organo concedente puo', con atto motivato, disporre la sospensione dell' esercizio, fino alla eliminazione degli inconvenienti.

Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura dell' impianto al pubblico esercizio ha luogo previo nulla - osta dell' organo di cui al precedente comma, dopo l' avvenuta revoca della sospensione dell' esercizio.

Art. 24

Vigilanza amministrativa

La vigilanza, ai fini dell' osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione o dalle norme contenute in legge o in regolamenti, e' esercitata in via generale dalla Direzione regionale della viabilita', dei trasporti e traffici, dei porti ed attivita' emporiali.

Il concessionario e' obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza, tutti gli atti e documenti attinenti il servizio che dovessero venire richiesti per i fini suindicati.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui agli articoli 10 e 25, l' Amministrazione regionale puo' disporre gli interventi necessari ad assicurare la continuita' di esercizio di impianti a fune quando il concessionario non vi provveda con regolarita', e sussista interesse nei riguardi dell' esercizio di altre linee di trasporto a fune.

Art. 25

Sanzioni amministrative

Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano la costruzione e l' esercizio degli impianti a fune, si applicano le sanzioni previste nel DPR 11 luglio 1980, n. 753 nonche' le relative modalita' di accertamento, irrogazione ed esazione; gli organi regionali rispettivamente competenti sono quelli indicati nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo articolo 26 octies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000.

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26

Interventi finanziari

Ai concessionari di impianti sostitutivi di strade ed aventi rilevanti finalita' sociali e di collegamento, possono essere accordati, sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 4, speciali contributi, commisurati all' entita' di questo tipo di trasporto rispetto al servizio complessivo annuo.

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonche' ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalita' degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione.

I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 5, primo comma, L. R. 1/1983

2 Sostituito il secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 32/1996

3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 2, comma 2, L. R. 32/1996

4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2001

5 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2001

Art. 26 bis

Definizione delle piste da sci

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci, di discesa o di fondo, le superfici di terreno appositamente predisposte ed adibite, durante il periodo di innevamento, alla circolazione e all' uso pubblico degli sciatori.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 ter

Piste da sci realizzate dagli enti locali

1. Le piste da sci, di discesa o di fondo, realizzate dagli enti locali territorialmente interessati, ovvero da altri enti pubblici competenti, sono considerate a tutti gli effetti opere pubbliche degli enti stessi.

2. Ultimata la realizzazione materiale della pista, l' ente pubblico e tenuto a comunicare il completamento dell' opera alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti, allegando il progetto esecutivo nonche' una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la conformita' delle opere realizzate al progetto stesso. La Direzione regionale, sentita la Commissione di cui all' articolo 4, puo' impartire eventuali prescrizioni.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 quater

Piste da sci realizzate da soggetti privati

1. Per l' apprestamento o la modificazione delle piste da sci da parte di privati e' richiesta l' autorizzazione regionale.

2. L' autorizzazione e' rilasciata dal Direttore regionale della viabilita' e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 4, dietro presentazione alla Direzione regionale medesima di domanda corredata dal progetto esecutivo della pista, redatto in conformita' alle norme in vigore, e con l' indicazione delle eventuali servitu' di cui si chiede la costituzione coattiva.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 quinquies

Prelazioni inerenti alle piste

1. Nel rilascio dell' autorizzazione per l' apprestamento di una pista di discesa o di collegamento fra piu' piste di discesa, avra' titolo di prelazione il concessionario dell' impianto di risalita servente e, nel caso di piu' impianti concorrenti, quello dell' impianto considerato tecnicamente preminente.

2. Per le piste di fondo avranno titolo di prelazione nell' ordine:

a) le imprese a partecipazione pubblica;

b) le societa' cooperative i cui soci partecipano direttamente all' attivita' aziendale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 sexies

Contenuti ed effetti dell' autorizzazione

1. L' efficacia delle autorizzazioni puo' essere condizionata all' osservanza di specifiche prescrizioni.

2. Il rilascio dell' autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l' esecuzione delle piste, nonche' di urgenza ed indifferibilita' dei relativi lavori.

3. Per tali aree l' espropriazione riguarda la costituzione in forma coattiva di una servitu' di pista con i seguenti contenuti:

a) la possibilita' di eseguire sul terreno le necessarie opere di sbancamento e/o riporto, taglio di alberi, asportazione di ostacoli, drenaggi ed installazione di impianti per la produzione di neve artificiale;

b) la possibilita' di passaggio con i mezzi meccanici necessari alla manutenzione del manto nevoso ed alla sistemazione e manutenzione del terreno, ivi compreso il taglio erbaceo stagionale;

c) la possibilita' di passaggio per gli sciatori durante l' innevamento, nonche' di passo a piedi per il necessario mantenimento della pista durante tutto il periodo dell' anno;

d) la possibilita' di apporre l' opportuna segnaletica nonche' ogni altro apprestamento per la sicurezza degli sciatori e per l' eventuale svoglimento di attivita' agonistiche.

4. Nell' atto di autorizzazione devono essere prefissati i termini di cui all' articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

5. Nell' ipotesi di estinzione della servitu', il proprietario del fondo servente ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna, cosi' come stabilito all' articolo 17, commi sesto e settimo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 septies

Ultimazione lavori

1. Ultimata la realizzazione materiale della pista, il titolare dell' autorizzazione comunica il completamento dell' opera alla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti, allegando una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la conformita' delle opere realizzate al progetto approvato, nonche' all' osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell' atto autorizzativo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 octies

Esercizio

1. Il titolare dell' autorizzazione o l' ente pubblico che ha realizzato la pista hanno l' obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell' atto di approvazione dello stesso o impartite dalla Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti.

2. La Direzione regionale della viabilita' e dei trasporti si riserva la potesta' di sospendere cautelativamente l' efficacia dell' autorizzazione, in caso vengano accertate delle contingenti situazioni di pericolosita'.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti a sospendere l' esercizio della pista da sci qualora si presentino situazioni di pericolo per gli sciatori; in particolare, nel caso insorgano pericoli da valanga, sono tenuti ad uniformarsi al disposto dell' articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 26 novies

Classificazione delle piste

1. Le piste di discesa devono essere classificate a cura del titolare dell' autorizzazione o dell' ente pubblico che ha realizzato la pista in funzione del loro grado di difficolta', secondo i criteri indicati dalla FISCI, e tale classificazione deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 26/1991

Art. 27

Norme transitorie

Le concessioni di linee di trasporto a fune in servizio pubblico, in esercizio alla data d' entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validita' a tutti gli effetti sino alla prevista scadenza.

NORME FINANZIARIE

Art. 28

Le entrate derivanti dall' applicazione dei precedenti articoli 15 e 22, terzo comma, verranno introitate sul capitolo 254 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, la cui denominazione viene così modificata: << Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto, nonché di sorveglianza tecnica e di collaudo degli impianti a fune >>.

Art. 29

Per le finalità previste dal precedente articolo 22, secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni nell' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria III, il capitolo 451 con la denominazione: << Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente articolo 26, primo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 513 con la denominazione: << Contributi per la gestione degli impianti a fune sostitutivi di strade >> e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente articolo 26, prima parte del secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981- 1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Categoria IX - il capitolo 5456 con la denominazione: << Spese per l' acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali - Partita n. 1 - dell' elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei precitati capitoli 451 e 5456 vengono riportati nell' elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

Note:

1 Abrogato il settimo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 1/1983

2 Abrogato l'ottavo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 1/1983

Art. 30

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.